

Certificati di origine - Casi particolari

Argentina

In caso di esportazioni di prodotti tessili non sintetici, calzature ed articoli di pelletteria (valigie, borse, cinture ecc.) verrà apposto nella casella 8 del certificato di origine un timbro riportante l'indirizzo completo della Camera di commercio emittente, e la denominazione dell'organo superiore di controllo (Ministero dello Sviluppo Economico - Roma).

Brasile

L'importazione di vini e bevande in Brasile richiede dal 1° novembre 2019 l'azione camerale per il rilascio della certificazione Anexo IX, alla quale è previsto sia allegato il certificato del laboratorio di analisi.

I soggetti abilitati ad emettere le certificazioni verso il Brasile sono le Camere di Commercio (Anexo IX-per l'origine) e i Laboratori accreditati nell'elenco SISCOLE.

L'Anexo IX prevede la seguente dichiarazione: *The abovementioned producing or bottling establishment works in the country with the activities of production or bottling or both and the products specified above meet the national identity and quality standards and are fit for consumption in the internal market.* Siccome la stessa non rientra nelle certificazioni di competenza camerale, la Camera, al fine di agevolare il commercio dei prodotti italiani verso il Brasile, rilascia l'Anexo IX alle seguenti condizioni:

1. rilascio preliminare della certificazione di origine UE (certificato di origine non preferenziale);
2. rilascio contestuale dell'Anexo IX con indicazione del numero del Certificato di Origine, mediante:
3. acquisizione dell'istanza di rilascio dell'Anexo IX in cui risulti - tra l'altro - la seguente esplicita dichiarazione: "Lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento specificato nell'Anexo IX presentato, svolge attività di produzione (o imbottigliamento o entrambe) in Italia e i prodotti indicati soddisfano gli standard nazionali di qualità e identità e sono idonei al consumo sul mercato interno";
4. acquisizione di copia del certificato del laboratorio di analisi accreditato;
5. acquisizione di fatture di vendita in Italia o in UE del medesimo prodotto.
6. Qualora sia richiesto anche un visto camerale sul certificato di analisi emesso dal laboratorio, la Camera appone un visto per deposito.

La certificazione Anexo IX ha un costo di Euro 3,00. [Link Anexo IX](#)

La normativa brasiliana prevede, inoltre, un ulteriore documento: l'Anexo XI (Modello di prova ufficiale di tipicità e regionalità delle bevande alcoliche, vini e derivati dell'uva da vino per l'importazione in Brasile). Il rilascio di tale documento compete ad organismi di controllo autorizzati dal MIPAAF.

Cipro

E' possibile emettere il certificato di origine con destinazione cipriota, indicata nella casella 2, solo se riferita alla parte turca della Repubblica di Cipro. Oppure, in caso di triangolazione commerciale quando la merce viene venduta a un buyer che ha sede nella parte greco/cipriota ma con destinazione finale dei beni ad altro operatore extracomunitario. In questo caso i due indirizzi devono essere indicati sia nella casella 2 del certificato che nella fattura di esportazione.

Egitto

Le Autorità doganali egiziane prevedono che:

- per tutti i certificati di origine vi sia il visto consolare;
- per l'esportazione di merce di origine comunitaria, nella casella 3, oltre alla dicitura "Unione Europea" debba essere indicato anche il nome del paese membro;
- per l'esportazione di merce di origine extracomunitaria o mista a comunitaria, occorra che sulla fattura di esportazione e nella casella 6 del certificato, i prodotti siano suddivisi per paese di origine con l'indicazione del peso della merce. In tale caso occorre anche il visto sulla fattura di vendita;
- nella casella 2 debba essere indicato l'indirizzo completo del destinatario egiziano. La dicitura "all'ordine" non è ammessa.

Iran

Per le esportazioni verso l'Iran, esclusivamente per merci di origine statunitense in transito diretto dagli Usa (quindi non sdoganate in Italia), occorre allegare una dichiarazione su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante della società esportatrice, riportante che la merce non appartiene alla categoria di prodotti e tecnologie a duplice uso (dual-use). Per ulteriori informazioni sulle merci dual-use consulta anche il Regolamento UE n. 264/2012.

Iraq

Le imprese esportatrici verso l'Iraq dovranno indicare nella Casella 4) del certificato di origine, l'itinerario della spedizione (sia essa in partenza dall'Italia o meno) ed eventualmente specificare il mezzo di trasporto

utilizzato.

Messico

Le merci di origine comunitaria oggetto di scambio bilaterale tra Unione Europea e Messico il cui valore superi i 6.000 euro godono di un'agevolazione tariffaria prevista da un accordo di libero scambio. Tali merci devono essere accompagnate dal modello doganale EUR 1 che attesta l'origine preferenziale delle stesse. Per gli scambi di merci di origine comunitaria il cui valore sia inferiore ai 6000 euro è invece possibile richiedere il certificato di origine comunitario. Per la merce di origine extracomunitaria, indipendentemente dal suo valore, è necessario richiedere il certificato di origine.

Eccezioni

Più fatture export di importo singolo inferiore ai 6.000 euro

- a fronte di più fatture export, qualora nessuna di esse superi i 6.000 euro, anche se la loro somma supera tale importo, è possibile richiedere il rilascio di unico certificato di origine;
- nel caso in cui una fattura (o più fatture) superi i 6.000 euro, dovrà essere stornata dalla richiesta dell'unico certificato e occorrerà richiedere l'EUR1.

Fattura di acconto con successiva fattura di saldo

in caso di fattura di acconto con successiva fattura di saldo, anche se quest'ultima non supera i 6.000 euro, ma la somma di entrambe le fatture supera tale importo, non è comunque possibile rilasciare il certificato di origine a fronte della fattura di saldo.

Merce con più origini

in caso di merce con più origini, occorrerà verificare il valore della merce comunitaria. Se quest'ultima ha un valore superiore ai 6.000 euro, occorrerà separarla dalla merce di origine extracomunitaria, e richiedere l'EUR 1 ad hoc in Dogana; se di valore inferiore, sarà possibile cumularla con la merce di origine extracomunitaria per la richiesta dell'unico certificato.

Esportazioni di prodotti tessili

per le esportazioni di prodotti tessili, calzature, capi di abbigliamento e accessori, non è possibile utilizzare il certificato di origine. Sarà invece necessario compilare il modello specifico Anexo III. Poiché la Dogana rilascia unicamente il modello EUR 1 senza vistare le fatture di esportazione, all'occorrenza è possibile chiederne la vidimazione alla Camera di commercio, compilando l'apposito modulo di domanda visto poteri di firma. [Link ANEXO III](#)

Qatar

In caso di esportazioni di merci in transito da paesi terzi verso il Qatar, la Dogana del Qatar potrebbe rifiutare il certificato di origine emesso in Italia e chiedere la presentazione del certificato di origine emesso dal paese di esportazione della merce.

Turchia

Per esportazioni in Turchia di prodotti tessili e di confezionamento potrebbe essere necessaria la dichiarazione "Exporter Registry Form". Tale documento dovrà essere timbrato dalla Camera di commercio (si tratta di un visto poteri di firma), per poi essere presentato in originale agli uffici consolari o ad alcune sedi dei consolati onorari della Turchia presenti in Italia. Per ulteriori informazioni consultare il sito della [Turkish British Chamber of Commerce and Industry](#). [Link ERF](#)